



it Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz
centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
cod. Istituto: CZTL06000D C.F. 97087800799
mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
www.itmalafarina.gov.it

Anno scolastico 2021/2022

Circolare n. 93

Alle Studentesse e agli Studenti

Ai Genitori

Ai Docenti

Al Personale ATA

Istituto Tecnico Tecnologico

"G. Malafarina"

All'Albo

Oggetto: Anno scolastico 2021-22

A Criteri valutazione intermedia e finale;

B Criteri voto di comportamento;

C Criteri assegnazione crediti scolastici e formative;

D Criteri validità anno scolastico e giustificazione assenze

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO l'art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche "individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale";

VISTO l'art. 13 comma 3 dell'O.M. n. 90/2001 che stabilisce che "...il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

CONSIDERATO che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.

DELIBERA

i seguenti criteri di valutazione degli alunni.

Sommario

1. [IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI](#)
2. [MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE](#)
3. [GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO](#)
4. [CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE / SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO \(SCRUTINIO DI GIUGNO\)](#)
5. [VALUTAZIONE STUDENTI DSA](#)
6. [INTEGRAZIONE DI SCRUTINIO](#)
7. [GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO](#)
8. [CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA](#)
9. [CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO](#)
10. [CRITERI PER DEROGA AL NUMERO MINIMO DI ORE DI FREQUENZA.](#)
11. [CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO](#)

1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI

La valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto essenziale dell'azione educativa. Essa non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l'iter cognitivo dell'alunno ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l'interazione con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all'attività didattica ed alla vita scolastica.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto L.vo 13 aprile 2017 n. 62, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Naturalmente, fermi restando tali principi ed i criteri di valutazione condivisi a livello d'Istituto, si riconosce la necessità di adeguare i processi valutativi alla peculiarità delle singole discipline ed al criterio della libertà d'insegnamento: pertanto, per l'individuazione degli obiettivi specifici e dei parametri di valutazione applicati alle singole materie, si fa riferimento alle programmazioni individuali dei docenti, disponibili su richiesta, presso la Segreteria, a partire dal mese di novembre.

2. MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE

L'azione valutativa sui percorsi didattici viene effettuata non secondo astratti livelli quantitativi, ma riconoscendo la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall'Istituto.

Il sistema di valutazione, pertanto, è indispensabile che sia esplicito e condiviso in modo da evitare disorientamento e disagio.

Il Collegio dei Docenti definisce una **scala di valutazione** nella quale sono evidenziati **voto, giudizio e parametri valutativi**, con una corrispondenza tra voti ed **abilità, conoscenze e competenze** dei singoli studenti. La scala di valutazione è in decimi per le valutazioni intermedie e finale ed espressa da un voto unico.

A questo proposito il Collegio dei docenti, al fine di addivenire ad una valutazione uniforme ed **omogenea** ha stabilito il seguente numero minimo di prove in relazione ai due periodi in cui ha deliberato di ripartire l'anno scolastico:

a. TRIMESTRE:

- ✓ n. 1 prova orale e n. 2 prove scritte e/o pratiche per le discipline che prevedono scritti e orali;
- ✓ n. 1 prove orali per le discipline che prevedono solo orali;
- ✓ n. 2 prove scritte-pratiche e/o orali per le discipline teorico-pratiche.

b. PENTAMESTRE:

- ✓ n. 2 prove orali e n. 3 prove scritte e/o pratiche per le discipline che prevedono gli scritti e orali;
- ✓ n. 3 prove orali per le discipline che prevedono solo orali;
- ✓ n. 3 prove scritte-pratiche e/o orali per le discipline teorico-pratiche.

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - compatibilmente con

le esigenze della programmazione didattica - si impegnano a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. **Le verifiche saranno comunicate agli alunni con non meno di 5 giorni di preavviso.**

Gli strumenti di verifica dovranno essere opportunamente differenziati per offrire stimoli diversi e nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno: le prove dovranno consentire di stimolare gli alunni a ricercare una migliore espressione linguistica, a raggiungere un'adeguata padronanza dei concetti, ad apprendere in modo non settoriale, ad esprimere le proprie abilità creative e progettuali.

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi di cui si vuole accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione delle singole prove e comunicazione tempestiva dei risultati raggiunti dagli alunni: questi aspetti sono considerati passi irrinunciabili dell'azione valutativa del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole motivazione all'apprendimento.

Estremamente importante si ritiene, infine, l'aspetto dell'autovalutazione da parte dell'alunno che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo.

In seguito alle modalità di attuazione della C.M. n. 89 del 18/10/2012 l'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" approva l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, **mediante un voto unico**, come nello scrutinio finale. Il voto, comunque, deve essere espressione di una sintesi valutativa e deve essere fondata su una pluralità di prove di verifica, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate dai Docenti.

c. ELABORAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO/VOTO

I voti, oltre a indicare il livello di profitto, segnalano e promuovono la motivazione e la progressione nell'apprendimento, consentono di evitare la genericità dei giudizi e permettono una chiara differenziazione dei valori e dei meriti.

Infine, dato che la media dei voti contribuisce a determinare l'esito finale del corso degli studi, si conviene sull'opportunità:

di usare più ampiamente lo spettro dei voti disponibili, soprattutto di quelli positivi, in modo da evitare o almeno limitare un mortificante livellamento delle valutazioni;

di armonizzare, insieme ai criteri di valutazione, anche gli standard di votazione/punteggio, affinché non si verifichino disparità tra:

1. insegnanti della medesima disciplina (il che è compito del Dipartimento);
2. insegnanti della stessa classe (il che è compito del Consiglio di Classe);
3. i diversi corsi dell'Istituto.

d. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La valutazione si basa su verifiche scritte e verifiche orali.

La comunicazione della valutazione delle singole prove ha una fondamentale valenza formativa. La valutazione delle prove orali sarà comunicato dopo l'interrogazione, onde poter essere da subito oggetto di AUTOVALUTAZIONE anche da parte dell'alunno.

La seguente tabella indica, schematicamente, i criteri generali cui ispirarsi per l'attribuzione

dei voti numerici da 2 a 10 per le discipline. Essi riguardano le seguenti macro - aree:

- ⇒ Conoscenza dei contenuti disciplinari
- ⇒ Abilità e coerenza nell'organizzazione dei contenuti
- ⇒ Competenze nell'utilizzare le conoscenze che sa applicare, per la risoluzione di situazioni problematiche nuove
- ⇒ Linguaggio specifico, capacità espositiva ed argomentativa
- ⇒ Metodo di studio, impegno e partecipazione
- ⇒ Autonomia

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO

LIVELLO	Voto	GIUDIZI (riferiti a competenze, conoscenze ed abilità)
Gravemente insufficiente	2 / 3	<ul style="list-style-type: none"> - Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità applicative - Assenza di organizzazione nel lavoro - Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche - Estrema povertà degli strumenti comunicativi - Nessuna abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Insufficiente	4	<ul style="list-style-type: none"> - Lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative e nella risoluzione di semplici situazioni problematiche - Grave disorganizzazione nel lavoro - Gravi lacune negli strumenti comunicativi - Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici
Mediocre	5	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste, competenze incerte - Mediocre organizzazione nel lavoro - Strumenti comunicativi non sempre appropriati - Difficoltà nell'utilizzo degli ausili didattici
Sufficiente	6	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative che applica per risolvere semplici situazioni problematiche - Sufficiente organizzazione nel lavoro - Strumenti comunicativi a livelli accettabili - Corrette abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Buono	7	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative che utilizza per risolvere nuove situazioni problematiche - Adeguate capacità organizzative nel lavoro - Strumenti comunicativi adeguati - Abilità autonoma nell'utilizzo degli ausili didattici
Distinto	8	<ul style="list-style-type: none"> - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità applicative utilizzate con sicurezza nella risoluzione in nuovi contesti - Buona organizzazione nel lavoro - Buon controllo degli strumenti comunicativi - Buona autonomia nell'utilizzo degli ausili didattici
Ottimo	9	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle abilità applicative - Ottima e precisa organizzazione nel lavoro - Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi - Ottime abilità nell'utilizzo degli ausili didattici
Eccellente	10	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica acquisizione delle abilità applicative che utilizza in percorsi originali per la risoluzione di nuove situazioni problematiche in vari contesti - Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro - Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi - Sicura e piena padronanza nell'utilizzo degli ausili didattici

4. CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE / SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (SCRUTINIO DI GIUGNO)

1. Allo scrutinio finale, l'alunno **VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA** in presenza di una valutazione positiva ovvero:
 - a. in presenza di risultati superiori a 6 in tutte le discipline;
 - b. in presenza di un voto non inferiore a sei nel comportamento;
 - c. in presenza di carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline), qualora il Consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere superate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, così da non pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e l'efficace prosecuzione dei percorsi formativi della classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe dà comunicazione alla famiglia e allo studente delle carenze riscontrate e della necessità di recuperarle entro l'inizio dell'anno scolastico.
2. Allo scrutinio finale, l'alunno **NON VIENE AMMESSO** in presenza di un voto di condotta inferiore a sei decimi o quando emerge un quadro di insufficienze gravi e diffuse, per cui non risultano raggiunte - né raggiungibili con i corsi di recupero - le soglie minime degli obiettivi disciplinari e lo studente è giudicato non in grado di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo.. Es:

☐ 4 insufficienze, di cui almeno 3 gravi	4444	non ammesso
	4445	non ammesso

☐ 3 insufficienze molto gravi	333	non ammesso
-------------------------------	-----	-------------

3. Nel caso di 3 materie insufficienti, di cui 2 molto gravi ed 1 grave o di 3 materie con gravi insufficienze (444) o di 4 materie insufficienti (4455- 4555), il C.d.C. valuta l'opportunità di non ammettere o di sospendere il giudizio.
4. In sede di scrutinio di giugno, il Consiglio di classe adotta la **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** se, in presenza di un numero di insufficienze inferiore a quelle del punto 2), valuta che lo studente possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico:
 - mediante lo studio personale svolto autonomamente
 - oppure attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
5. Per permettere un vero recupero delle conoscenze non acquisite, si ritiene opportuno non assegnare (in linea generale) più di **tre debiti formativi** da saldare entro la fine dell'a.s. Solo in casi eccezionali potranno essere assegnati tre corsi di recupero e uno studio individuale; se il Consiglio decide per la sospensione del giudizio può, se lo ritiene opportuno:
 - assegnare allo studente 3 corsi di recupero, con l'aiuto in una materia, da parte del C.d.C.
6. Il Consiglio di classe tiene in considerazione, nei casi incerti (ammissione o sospensione

del giudizio – sospensione del giudizio o non ammissione) le seguenti variabili:

- a. quali elementi positivi, con un peso sulla decisione più favorevole allo studente:
 - risultato positivo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre
 - giudizio positivo in relazione agli indicatori: partecipazione / impegno / interesse / progressione
 - valutazione particolarmente positiva in varie discipline
 - bassa percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum
 - particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente
 - b. quali elementi negativi, con un peso sulla decisione meno favorevole allo studente:
 - rifiuto dello studente di una o più discipline scolastiche
 - risultato negativo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre
 - giudizio negativo in relazione agli indicatori: partecipazione / impegno / interesse / progressione
 - alta percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum
7. Nel caso di sospensione del giudizio si dovranno indicare in modo preciso le carenze individuali e i nodi concettuali della disciplina o delle discipline che dovranno essere recuperate, nonché le modalità di recupero:
- studio individuale (con verifica finale)
 - recupero organizzato dalla scuola (con verifica finale)
 - lettera per chi ha la sufficienza, ma deve rivedere alcuni argomenti.
8. Lo studio individuale autonomo va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della scarsa gravità e/o diffusione delle carenze rilevate e soprattutto quando le carenze sono attribuibili a un inadeguato impegno nello studio personale. In tale caso il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile.
9. Le prove di recupero estivo devono essere conformi alle richieste ordinamentali e corrispondere alle modalità e ai contenuti trattati nel corso e/o richiesti per lo studio individuale.

5. VALUTAZIONE STUDENTI DSA

Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione tiene conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati acquisiti, premiando i progressi e gli sforzi compiuti. La valutazione viene orientata su competenze ampie e generali come da normativa e ha come punto di riferimento il piano didattico personalizzato elaborato dal Consiglio di classe.

6. INTEGRAZIONE DI SCRUTINIO

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti Indicatori:

- ⇒ **Rispetto delle regole e correttezza del comportamento;**
- ⇒ **Collaborazione con insegnanti e compagni;**
- ⇒ **Frequenza e puntualità;**
- ⇒ **Partecipazione alla vita scolastica;**
- ⇒ **Rispetto degli impegni scolastici.**

VOTO	DESCRITTORI
10	Devono essere soddisfatti tutti i descrittori: a) Rispetto serio e responsabile delle regole della vita scolastica b) Atteggiamento di rispetto e collaborazione con docenti e compagni c) Frequenza assidua e puntualità regolare d) Partecipazione attiva alla vita scolastica con ruolo propositivo e) Rispetto puntuale e costante degli impegni scolastici
9	Devono essere soddisfatti quattro dei seguenti descrittori: a) Rispetto delle regole della vita scolastica b) Atteggiamento corretto con docenti e compagni c) Frequenza regolare e buona puntualità d) Partecipazione attiva alla vita scolastica e) Rispetto costante degli impegni scolastici
8	In presenza di due dei seguenti descrittori: a) Qualche lieve carenza nel rispetto delle regole della vita scolastica b) Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni c) Assenze sporadiche e/o puntualità non sempre regolare d) Partecipazione discontinua alla vita scolastica e) Rispetto non sempre regolare degli impegni scolastici
7	In presenza di due dei seguenti descrittori: a) Rispetto non sempre regolare delle regole della vita scolastica; note disciplinari, che non hanno comportato sospensioni, relative ad azioni non gravi b) Frequente disturbo dell'attività scolastica e comportamento scorretto c) Assenze frequenti e/o scarsa puntualità d) Partecipazione limitata alla vita scolastica e) Rispetto degli impegni scolastici saltuario e limitato
6	Devono essere soddisfatti almeno tre dei seguenti descrittori: a) Frequenti infrazioni delle norme della vita scolastica con varie note disciplinari per azioni di una certa gravità o in presenza di sospensione b) Costante disturbo nei confronti delle attività scolastiche e/o comportamento scorretto verso compagni e docenti c) Frequenza saltuaria, ritardi e uscite che superano il numero consentito dal Regolamento d) Completo disinteresse nei confronti della vita scolastica e) Rispetto molto carente degli impegni scolastici
5	a) Comportamenti scorretti di grave entità, sanzionati con sospensioni per un periodo superiore a quindici giorni; mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti successivi alla sanzione.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Secondo le indicazioni dell'art. 4, c. 4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell'art. 309, c. 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 5 giugno 1930 n. 824 le singole verifiche, l'interesse con il quale lo studente segue l'IRC (inteso come attenzione e partecipazione alle lezioni e coinvolgimento nel processo di insegnamento-apprendimento) ed il giudizio sintetico in sede di scrutinio al termine del periodo di valutazione, si utilizzeranno i seguenti riferimenti - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente - in base alla seguente tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SIGLA	GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE/INTERESSE	CONOSCENZE	COMPETENZE DISCIPLINARI
O	OTTIMO	Mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all'attività didattica sviluppando le indicazioni e proposte dell'insegnante con un lavoro puntuale e sistematico.	Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori	Eccellente padronanza delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici ed originali.
D	DISTINTO	Dimostra interesse e partecipazione costanti e contribuisce personalmente all'arricchimento del dialogo educativo.	Conoscenze ampie, complete e approfondite	Padronanza efficace delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici
B	BUONO	Partecipa all'attività scolastica con una certa continuità, intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, seppur su richiesta dell'insegnante.	Conoscenze generalmente complete e sicure	Buona padronanza delle abilità di analisi e valutazione, integrate con qualche apporto personale
S	SUFFICIENTE	Dimostra impegno e partecipazione discontinui, interviene solo se sollecitato dall'insegnante.	Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette.	Accettabile padronanza delle abilità di analisi e valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, integrate da qualche esempio riferito alla propria esperienza personale
I	INSUFFICIENTE	Dimostra interesse e partecipazione scarsi e rivela un impegno non adeguato.	Conoscenze frammentarie ed incomplete	Limitata padronanza delle abilità di analisi e valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, ma non sempre pertinenti alle richieste

9. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: **dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.** Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la tabella, intitolata *Attribuzione del credito scolastico*, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

1. Premessa

1.0. Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano ad ogni studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato.

1.1. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne Religione), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

1.2. Infatti alla fine dell'anno scolastico, in caso di promozione a ciascun studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017, come modificata con le OO.MM. n. 10 e 11 del 16.05.2020, tabella che viene di seguito riportata:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	Fasce	Criteri per l'attribuzione del massimo della banda
$M < 6$			7 - 8		Il minimo della fascia
$M = 6$	7-8	8-9	9 - 10	$M = 6$	In presenza di almeno tre dei requisiti sotto indicati
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10 - 11	$6.01 \leq M \leq 6.49$	In presenza di almeno tre dei requisiti sotto indicati
				$6.50 \leq M \leq 7$	Il massimo della fascia
	9-10	10-11	11-12	$7.01 \leq M \leq 7.49$	In presenza di almeno tre dei requisiti sotto indicati
				$7.50 \leq M \leq 8$	Massimo della fascia
				$8.01 \leq M \leq 8.49$	In presenza di almeno tre dei requisiti sotto indicati
				$8.50 \leq M \leq 9,00$	Il massimo della fascia
$9 < M \leq 10$	12	13	15	$9.01 \leq M \leq 10$	Il massimo della fascia

1.3. Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all'art.26 chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

1.4. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio con una media

superiore a 6, possono verificarsi due casi:

- 1.4.1. se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è pari o superiore a **0,50**, si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**;
- 1.4.2. se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è inferiore a **0,50**, si devono considerare i seguenti sei parametri:
- 1.4.3. Assiduità della frequenza, sia in presenza che a distanza;
- 1.4.4. Voto di condotta ≤ 8
- 1.4.5. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto dell'interessamento con il quale lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica o l'attività alternativa ed al profitto che ne ha tratto;
- 1.4.6. Partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari svolte nell'Istituto previste dal PTOF e certificate dal docente referente;
- 1.4.7. Partecipazione attiva in qualità di componente eletto agli Organi di rappresentanza studenteschi di Istituto;
- 1.4.8. Svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (*peer tutoring*) e/o dell'istituto (open day, convegni, seminari, etc.) per almeno n. 10 ore complessive, come da attestazione dei docenti referenti
- 1.4.9. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo);
- 1.4.10. Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro;
- 1.4.11. Crediti formativi.

1.5. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tali modifiche, contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, prevedono, tra l'altro che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono rinominati “**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**” e sono attuati per una durata complessiva:

1.5.1.1. non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

Pertanto, la valutazione delle competenze trasversali acquisite nei “**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**” (già *Alternanza Scuola Lavoro*) avranno una ricaduta sul voto di condotta; le competenze disciplinari avranno una ricaduta sulle discipline coinvolte.

2. Frequenza

2.0. E' considerata assidua la frequenza, sia per la Didattica in presenza (DIP) che per la Didattica a distanza (DAD), qualora lo studente nel corso dell'anno scolastico abbia effettuato un numero di ore assenza minore o uguale al 10%.

2.1. Non rientrano nel computo del numero complessivo di ore di assenza effettuate dallo studente quelle previste espressamente dal vigente "Regolamento applicativo delle deroghe ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 122\2009 (Limite delle assenze)"

3. Casi media

3.0. Considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M conseguita dallo studente in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9.01 e 10.

3.1. Caso media M compresa tra 6 e 9 ($6 < M \leq 9$)

3.2.a se la media M è tale che la sua parte decimale è pari o maggiore del valore di **0,50** allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M.;

3.2.b se la parte decimale della media M dei voti è inferiore al valore di **0,50** ma ha soddisfatto almeno tre degli otto parametri contemplati, si attribuirà come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M;

3.3 Caso media M compresa tra 9.01 e 10 ($9 < M = 10$)

3.3.a Nel caso in cui uno studente riporti una media M con $9 < M \leq 10$ il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione.

4. Attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione

4.0. Il Consiglio di Classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:

4.0.1. in caso di ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato con **valutazioni insufficienti, per effetto del voto di consiglio, in sede di scrutinio finale non può essere attribuito la fascia alta di punteggio nell'intervallo consentito dalla media.**

4.0.2. in caso di valutazione della condotta = 6

5. Precisazioni sulle attività inserite nel PTOF

5.0. Si precisa che la partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF (*progetti PON non finalizzati al conseguimento di certificazioni esterne, progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*) non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola che concorrono alla definizione del credito scolastico insieme alla frequenza e alla partecipazione al dialogo educativo (D.M. n. 452 del 12/11/98, art.1, comma 2).

5.1. Tale requisito sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale, pertanto inciderà sul

voto delle discipline coinvolte nelle suddette attività e di conseguenza alla determinazione della media dei voti.

6. Credito formativo

- 6.0.** In base all'articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2 *"I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati."*
- 6.1.** L'Esame di Stato prevede la valorizzazione delle esperienze formative che ciascuno studente può aver maturato al di fuori della scuola mediante un credito formativo.
- 6.2.** Il credito formativo è uno degli elementi per attribuire il credito scolastico.
- 6.3.** Il riconoscimento del credito formativo è deliberato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri:
- 6.3.1.** attività attinenti al corso di studi;
 - 6.3.2.** certificazione o autocertificazione dell'esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente riconosciuti e idonei ad erogare formazione;
 - 6.3.3.** continuità dell'attività nel tempo;
 - 6.3.4.** frequenza ad almeno l'80% dell'attività prevista;
 - 6.3.5.** le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello provinciale, regionale o nazionale e certificate dalle società sportive affiliate con specifico riferimento all'impegno settimanale o mensile.
- 6.4.** Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell'attività e la durata, per permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo
- 6.5.** I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono necessariamente tenere conto:
- 6.5.1.** del fatto che le attività siano state svolte dal 16 maggio dell'a.s. precedente al 30 maggio dell'anno in cui si richiede la valutazione (le attività svolte durante i mesi estivi potranno essere presentate nell'anno scolastico successivo);
 - 6.5.2.** della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF;
 - 6.5.3.** della non occasionalità dell'attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito.
- 6.6.** Per il riconoscimento di esperienze, coerenti con il corso di studi prescelto, ritenute valide per l'attribuzione del credito scolastico si prende in considerazione UNICAMENTE le

attività rientranti nelle tipologie indicate nelle allegate tabelle.

6.7. Tutte le esperienze lavorative (*stage, tirocini, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*) (già **Alternanza Scuola Lavoro**) che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione) sono valutabili esclusivamente se:

- 6.7.1.1. l'Istituto ha stipulato apposita convenzione con l'azienda/l'ente ospitante;
- 6.7.2. non siano esperienze curriculari di attività di alternanza scuola/lavoro previste dalle vigenti disposizioni;
- 6.7.3. svolte in orario extrascolastico e/o in periodi/giorni di sospensione delle attività didattiche (*vanno in ogni caso scomutate le ore di orientamento e/o esperienza lavorativa effettuate nei giorni di attività didattica*).

6.8. Questo punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma, comunque non potrà modificare la fascia del credito scolastico in cui si colloca la media dei voti riportata.

7. Tempi e procedure per la consegna della documentazione

7.0. La documentazione delle certificazioni relative al credito formativo degli studenti dovrà pervenire al Coordinatore del Consiglio di classe **entro il 5 giugno**.

7.1. Tutte le certificazioni dovranno essere presentate in originale.

7.2. Nel caso in cui le attività non fossero concluse per tale data, lo studente potrà presentare un'autocertificazione che sostituirà almeno un giorno prima dello scrutinio finale con il documento originale.

7.3. La domanda per il riconoscimento dei crediti deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta, da ritirare presso la segreteria didattica o scaricabile dal sito Web dell'Istituto.

7.4. Sarà cura del Coordinatore di Classe trasmettere, al termine dei lavori del Consiglio di Classe, tutta la documentazione presentata dallo studente alla Segreteria Didattica per essere inserita nel fascicolo personale.

10. CRITERI PER DEROGA AL NUMERO MINIMO DI ORE DI FREQUENZA.

Si ricorda che ai sensi dell'art 14 del DPR 122/09: *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Per la validità dell'anno scolastico 2021-22, esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica deliberati dagli organi collegiali, sono richieste le seguenti ore di presenza annuali, **sia che**

le attività didattiche vengano svolte in presenza sia in DAD:

ITT diurno: dal 2° al 5° anno

ore di lezione 1088 max. ore assenza: 272 validità anno scolastico: ore 816

(per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di insegnamenti alternativi ore di lezione: 1044 max. ore di assenza 261 validità anno scolastico ore 783);

ITT diurno: 1° anno

ore di lezione 1112 max. ore assenza: 281 validità anno scolastico: ore 841

(per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di insegnamenti alternativi ore di lezione: 1078 max. ore di assenza 270 validità anno scolastico ore 808);

ITT diurno: 1° anno Corso Sperimentale L2

ore di lezione 1224 max. ore assenza: 306 validità anno scolastico: ore 918

ITT diurno: 2° anno Corso Sperimentale L2

ore di lezione 1190 max. ore assenza: 298 validità anno scolastico: ore 892

ITT serale: ore di lezione 782 max. ore assenza: 196 validità anno scolastico: ore 586

- Il conteggio ai fini della validità dell'anno scolastico verrà effettuato a partire dal 20 settembre 2021 per il corso diurno e per il corso serale.
- Lo studente conteggerà le sole ore effettive non svolte: non calcolerà gli eventuali ingressi posticipati e le eventuali uscite anticipate stabilite dalla Presidenza.

DEROGHE al regolamento di cui sopra deliberate dal Collegio dei docenti:

- gravi motivi di salute;
- terapie e/o cure programmate (in entrambi i casi è richiesta idonea certificazione medica attestante l'inevitabilità dell'assenza ed eventuale prognosi della malattia o durata della cura);
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (*debitamente richieste, e certificate da soggetti giuridicamente riconosciuti (Federazioni sportive, Associazioni Sportive di appartenenza)*) o frequenza del Conservatorio;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Pertanto, le deroghe a tali norme, deliberate dagli Organi Collegiali della scuola e inserite nel PTOF per l'anno scolastico 2021/2022 sono le seguenti:

- a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- b) **isolamento domiciliare per SARS-CoV-2;**
- c) assenze continuative **non inferiori a 3 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata** con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia (i certificati medici dovranno essere presentati dall'alunno tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno dal rientro in classe con l'indicazione dei giorni di assenza);
- d) assenze per visite specialistiche in *day hospital* (anche riferite ad un giorno);
- e) assenze per gravi motivi di salute documentati e certificati da struttura pubblica (anche per unità orarie);
- f) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- g) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- h) assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
- i) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- j) partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- k) partecipazione a concorsi ed esami opportunamente documentati;
- l) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- m) assenze per partecipazione ad attività esterne programmate dalla scuola per le quali non si è stato selezionato (tirocini, stage, certificazioni esterne, concorsi)
- n) partecipazione a progetti PON, POR, ERASMUS o similari, Alternanza Scuola/lavoro, Stage in Italia od all'estero organizzati da altri Enti o Associazioni accreditati, purché attinenti al curriculum dell'indirizzo di studi frequentato;
- o) entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista.

Per gli studenti lavoratori, frequentanti il corso per adulti:

- assenze per impegni di lavoro, regolarmente attestati dal datore di lavoro, non oltre il terzo giorno dal rientro in classe con l'indicazione dei giorni di assenza.

Rientrano, quindi, nel numero delle ore di assenza:

- gli ingressi alla 2^a ora;
- le uscite anticipate;
- le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, cineforum, attività di orientamento, perché, in caso di non partecipazione, è comunque obbligatoria la presenza a scuola)

La deroga al limite minimo di presenza potrà essere applicata a condizione che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Compete al consiglio di classe, infatti, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La presente delibera, comprendente il prospetto sintetico del monte ore annuale degli insegnamenti del nuovo ordinamento, è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante uno specifico avviso, ovvero con pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul *Sito Web* della scuola e sul Registro online; la stessa delibera integra i criteri di valutazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" di Soverato.

Si precisa quanto segue:

La dicitura "per gravi motivi di salute documentati e certificati" si riferisce a patologie croniche o temporanee che il medico di famiglia, sulla base di documentazione in suo possesso, **certifica preventivamente** e che l'interessato comunica a scuola e fa depositare nel fascicolo personale dell'alunno.

A tale patologia il medico deve fare riferimento in ogni certificato emesso, qualora la malattia dell'alunno sia riferita alla patologia dichiarata.

In tal caso si potrà giustificare il superamento del limite massimo delle ore di assenza per la validità dell'anno scolastico

La dicitura "**assenze saltuarie per malattia**" si riferisce a malattie temporanee non giustificate da certificato medico.

Le malattie giustificate da certificato medico, che non si riferiscano a patologie già dichiarate, **permettono la riammissione a scuola ma non saranno valide a giustificare il superamento del limite massimo delle ore di assenza per la validità dell'anno scolastico.**

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire un certificato medico che riferisca la specifica assenza a tale patologia;
- un attestato di avvenuta donazione fornita dal personale del servizio trasfusionale o dell'unità di raccolta, in caso di donazione di sangue;
- un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza;
- un'attestazione dell'ente presso cui si è svolta la prova concorsuale o il test universitario;
- un'attestazione del Conservatorio, in caso della frequenza dello stesso, o altro Ente musicale,

- cui deve seguire un'attestazione per ogni evento (concerti, saggi, ecc.) causa dell'assenza;
- un'attestazione di adesione ad una confessione religiosa per la quale esiste una specifica intesa che considera il sabato come giorno di riposo;
 - **una certificazione medica attestante l'isolamento domiciliare per SARS-CoV-2 con indicazione del periodo di riferimento. Si specifica tuttavia che le deroghe non sono illimitate, ma determinate temporalmente come segue:**
 - per la validità dell'anno scolastico, l'alunno che fruisce di deroga non potrà totalizzare comunque un numero di assenze superiore al 50% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione;
 - per l'attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione del credito scolastico, l'alunno che fruisce di deroga non potrà superare comunque un numero di assenze superiore al 20% dell'orario curriculare di ciascun indirizzo/sezione.

N.B.

Tutte le motivazioni, per essere accettate, devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. (non verranno accettate documentazioni consegnate a fine anno a copertura di assenze pregresse). La documentazione presentata dagli allievi e/o dai genitori o da chi ne fa le veci deve essere presentata in segreteria didattica che provvederà ad inserirla nel fascicolo personale. Tale documentazione verrà acquisita dal coordinatore di classe, ove necessario, prima dello scrutinio finale.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le famiglie potranno verificare autonomamente, dal registro elettronico, la situazione delle assenze del proprio figlio.

Si evidenzia che l'introduzione della norma, nonché della delibera del Collegio dei Docenti, è occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di impegnarsi nell'evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Si ricorda che le assenze delle precedenti tipologie devono essere debitamente documentate, e che comunque spetta al consiglio di classe, anche accettata la deroga, verificare se è possibile procedere alla valutazione degli alunni interessati.

11. CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Secondo quanto indicato dal Dlgs n. 62 del 13/4/2017, saranno **AMMESSI all'ESAME DI STATO**, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;
- b) **partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- c) **svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per gli alunni delle classi quinte il Consiglio di Classe provvederà, altresì, ad integrare le valutazioni espresse nelle singole discipline con la formulazione, per ogni candidato, di un sintetico giudizio di **AMMISSIONE** all'esame di Stato stesso.

I consigli di classe si attengono a modelli per la formulazione di giudizi di ammissione all'esame di Stato che definiscono i giudizi essenziali ma che non costituiscono un profilo completo dello studente, non richiesto dalla normativa del nuovo esame di Stato. Nel rispetto della struttura generale del modello comune, ogni consiglio di classe interviene liberamente per completare, integrare, adeguare la formulazione del giudizio secondo le specifiche esigenze.

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 20/12/2021

La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante comunicati e pubblicazione all'Albo

*Il Dirigente scolastico
(prof. Domenico A. Servello)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.*